

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 56-4985

PAR FSC 2007 - 2013. DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012; modifica di un soggetto attuatore d'intervento individuato con la DGR n. 26 - 4661 del 1 ottobre 2012.

A relazione degli Assessori Quaglia, Ravello:

Premesso che:

La Giunta Regionale con propria Delibera n. 37-4154 del 12 luglio 2012, ha apportato la modifica al PAR FSC 2007-2013 sulla base del mutato quadro normativo e congiunturale e delle rimodulazioni finanziarie intervenute;

con DGR n. 26-4661 del 1 ottobre 2012 è stata avviata la Linea d'azione II.2 "Sistema fluviale del PO e reti idriche Linea d'intervento Difesa del Suolo" Asse II "Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili", per la realizzazione di interventi atti a ridurre il rischio dei nodi idraulici di Savigliano e di Casale Monferrato indicati nell'Allegato n. 1 alla medesima deliberazione;

l'allegato 1 alla DGR n. 26-4661 del 1 ottobre individua, tra gli altri, l'intervento di "Realizzazione canale scolmatore ad ovest di Fontanetto Po" per il quale si indica come soggetto attuatore/stazione appaltante l'AIOS (Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia) di Vercelli;

a seguito della deliberazione sopra richiamata, gli uffici della Direzione regionale Opere Pubbliche Difesa del Suolo economia montana e foreste, hanno condotto una verifica circa l'ammissibilità a finanziamento dei soggetti individuati.

Considerato che:

l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia (AIOS) è un Consorzio d'irrigazione e bonifica, costituito in data 25/01/2000 con decreto n. 11 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ai sensi della Legge Regionale 9/8/1999 n. 21 e modificato con D.C.R. 16/2/2005 n. 414-5592, in seguito a scissione parziale ed è ente di diritto privato di interesse pubblico (art. 1 comma 1 del suo statuto);

l'art. 47 della Legge regionale n. 21 del 9 agosto 1999, al comma 1 specifica la necessità che il consorzio d'irrigazione e bonifica costituisca una separata gestione bonifica, secondo previsione statutaria, e che al comma 3 del medesimo articolo della legge regionale si richiede che gli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica nominino loro rappresentanti negli organi statutari finalizzati alla predetta attività, secondo le indicazioni contenute nello statuto consortile;

non risulta che siano state attivate da parte dell'AIOS tali previsioni di legge se non nell'enunciato degli art.9 "Gestione Separata Bonifica" ed dell'art. 40 dello Statuto "Attività dell'Associazione nell'area classificata di bonifica in sovrapposizione con altri Enti", nel quale si limita a classificare come opere di bonifica, peraltro su un'area del comprensorio non comprendente il Comune di Fontanetto Po, quelle di mera manutenzione ordinaria e/o straordinaria;

per contro, risulta che siano state attivate le previsioni di norma di cui all'art. 48 della Legge regionale n. 21 del 9 agosto 1999, il quale al comma 2 dichiara che "I consorzi di irrigazione e bonifica, al pari dei consorzi di bonifica, possono, sulla base di accordi da stipularsi tra gli enti

interessati, assumere incarichi da parte della Regione, delle Province, dei Comuni e loro consorzi per lo studio, - *omissis*- assumere incarichi nei settori della difesa del suolo e della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente”.

Rilevato che:

con nota prot. n. 62572/DB14.00 del 27 agosto 2009, la Direzione Regionale Opere Pubbliche Difesa del Suolo economia montana e foreste aveva comunicato al Comune di Fontanetto Po, tra l'altro, che nel caso in cui si fosse giunti al finanziamento dell'opera nell'ambito dei fondi FAS 2007-2013, esso sarebbe stato indicato come soggetto attuatore e che qualora l'Amministrazione Comunale intendesse affidare ad AIOS la progettazione e la gestione delle opere, doveva darne immediata comunicazione per la predisposizione dei relativi provvedimenti;

con nota prot. n. 1516 del 26 febbraio 2010 il Comune di Fontanetto Po ha trasmesso alla Direzione regionale Opere Pubbliche Difesa del Suolo economia montana e foreste, copia dell' Accordo stipulato tra Comune di Fontanetto Po ed AIOS (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30 ottobre 2009), nel quale tra le due parti si conviene sull'affidamento ad AIOS delle azioni di attuazione degli interventi di progettazione, direzione lavori, finalizzate alla realizzazione del nuovo scolmatore, il tutto con l'azione coordinata del Comune di Fontanetto Po, dell'AIOS e del Consorzio irriguo di Fontanetto Po.

Valutato, inoltre che:

l'intervento individuato nel PAR della Regione Piemonte e specificato nell'allegato 1 alla DGR n. 26-4661 del 1 ottobre 2012, assume caratteristiche di nuova inalveazione finalizzata allo scolmo delle acque defluenti in eccesso nel reticolo idrografico minore e nei canali irrigui del demanio regionale in gestione ad AIOS, e che, pertanto l'AIOS non può essere indicata quale soggetto attuatore, come invece previsto nella DGR n. 26-4661 citata.

Si rende necessario:

proporre la modifica del soggetto attuatore dell'intervento “Realizzazione canale scolmatore ad ovest di Fontanetto Po” individuato con la DGR n. 26-4661 del 1 ottobre 2012 facendo salvi gli ulteriori contenuti della DGR n. 26-4661 del 1 ottobre 2012, prevedendone la titolarità in capo al Comune di Fontanetto Po, che può avvalersi dell'AIOS per la progettazione ed esecuzione dell'intervento in base a specifico accordo ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 21/1999.

Visto:

la L.R. n. 5 del 04.05.2012;

la L.R. n. 6 del 23.05.2012;

la DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012;

la DGR n. 36 - 4192 del 23 luglio 2012;

la DGR n. 26 - 4661 del 1 ottobre 2012;

la DCR n. 414 – 5592 del 16/2/2005;

il D.lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 54/1975;

la L.R. n. 21/1999;

l'art. 18, commi 2 e 5, della L.R. n. 18/1984, sostituito con l'art. 1 della L. R. n. 6/2008;

il P.A.I. approvato con D.P.C.M. del 24/5/2001 ed i Piani Stralcio funzionali al PAI;

tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale, unanime,

delibera

di modificare l'allegato – scheda di sintesi - della DGR n. 26-4661 del 1 ottobre 2012 come segue:

alla sezione della tabella denominata “Interventi finanziabili/ Elenco interventi individuati e costi”,
modifica del soggetto attuatore da:

SOGGETTO ATTUATORE STAZIONE APPALTANTE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	FONDI FSC 2007-2013	FONDI REGIONALI DI COFINANZIAME NTO FSC 2007- 2013
AIOS (ASSOCIAZION E IRRIGUA OVEST SESIA)	REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE AD OVEST DI FONTANETTO PO.	10.241.000,00	8.101.200,00	2.139.800,00

a:

SOGGETTO ATTUATORE STAZIONE APPALTANTE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	FONDI FSC 2007-2013	FONDI REGIONALI DI COFINANZIAME NTO FSC 2007- 2013
COMUNE DI FONTANETTO PO	REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE AD OVEST DI FONTANETTO PO.	10.241.000,00	8.101.200,00	2.139.800,00

alla sezione della tabella denominata “Beneficiari”

da: AIPO, Province, Associazione Irrigua OVEST Sesia, Comuni;

a: AIPO, Province, Comuni.

Sono fatti salvi gli ulteriori contenuti della DGR n. 26-4661 del 1 ottobre 2012 che con il presente atto non vengono modificati.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)